



ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990
relativo alla collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli studi di
Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC,
per le attività di ricerca, analisi e studio, finalizzate alla definizione della
disciplina d'uso in sede di pianificazione paesaggistica ai sensi degli artt. 143
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e 45 bis ss.
legge Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, recante norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio

TRA

La **Regione del Veneto**, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 30123, codice fiscale 80007580279 Partita IVA 02392630279 (di seguito anche denominata "Regione"), che interviene nel presente atto nella persona di _____, Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale (nome, cognome e qualifica) nato a il, codice fiscale giusti poteri allo stesso conferiti con decreto del Presidente della Regione del n.

E

l'Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC, con sede legale in Padova (PD), Via 8 Febbraio 1848 n. 2, C.F. 80006480281, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____ C.F. _____ ;

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 15 della legge 7 agosto 1991, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) l'art. 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- c) per pubbliche amministrazioni si intendono non solo quelle individuate all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 ma anche gli enti pubblici di cui all'elenco ISTAT del conto economico consolidato previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- d) inoltre, l'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990 prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma



elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

Premesso altresì che:

- La Regione, in osservanza delle norme vigenti in materia, ha come obiettivo la tutela del territorio e del paesaggio, da conseguire attraverso la elaborazione della Variante al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) con specifica considerazione dei valori paesaggistici;

Appurato che:

- L'Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC, annovera fra i compiti istituzionali, l'attività di ricerca nel campo del diritto amministrativo, che prevede tra l'altro lo studio e l'analisi delle problematiche relative all'adozione e approvazione degli strumenti urbanistici territoriali e paesaggistici, e alla loro vigenza sul territorio;

CONSIDERATO CHE:

- lo scopo dell'Accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico comune alle Amministrazioni coinvolte;
- l'Accordo viene sottoscritto esclusivamente tra Amministrazioni pubbliche senza la partecipazione di soggetti privati;
- le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in particolare per la Regione esiste la necessità di approfondire la conoscenza del sistema normativo che disciplina lo strumento del Piano paesaggistico e dei processi conoscitivi e valutativi interni alle attività di pianificazione e per la P.A. risulta utile lo studio e l'analisi delle problematiche legate all'applicazione delle relative normative;

Pertanto, l'interesse suindicato può qualificarsi come interesse comune ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto ed attività

1. Con il presente Accordo di collaborazione, la Regione e l'Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, le attività di analisi e studio delle maggiori problematiche relative alla individuazione delle



modalità d'uso dei beni soggetti a vincolo paesaggistico, contenuto necessario della pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. 42 del 2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice):

2. Nello specifico,

➤ la Regione:

- accoglierà presso le proprie strutture il personale dell'Università per effettuare attività di ricerca concordata tra le parti in merito allo studio delle problematiche con riferimento alla disciplina dei beni soggetti a vincolo paesaggistico;
- metterà a disposizione tutti i dati e informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;
- supervisionerà le attività svolte affinché il lavoro risulti fattivo per le attività di comune interesse e finalizzate alla risoluzione delle problematiche riferite alla disciplina d'uso dei beni soggetti a vincolo paesaggistico della Variante al PTRC con specifica considerazione dei valori paesaggistici;
- contribuirà alla presentazione della ricerca tramite uno o più eventi pubblici.

➤ L'Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC:

- fornirà il proprio supporto scientifico quanto all'individuazione dello stato della giurisprudenza costituzionale e amministrativa in materia di tutela del paesaggio, e delle esperienze sviluppatasi nelle Regioni in cui è stato approvato il Piano paesaggistico, al fine di permettere la migliore elaborazione delle prescrizioni d'uso dei beni di cui agli artt. 136 e 142 del Codice;
- effettuerà l'analisi e lo studio dell'attività di ricognizione e perimetrazione dei beni paesaggistici, di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, anche sulla base della comparazione con gli strumenti urbanistici comunali, per le indicazioni propositive da sottoporre al CTP;
- effettuerà l'analisi e lo studio delle attività necessarie per l'elaborazione del piano paesaggistico, con riferimento in particolare alla determinazione della disciplina d'uso dei beni paesaggistici, che dovrà costituire il contenuto necessario del primo Stralcio di Piano, ai sensi dell'Intesa sottoscritta tra Regione Veneto e Ministero della Cultura in data 11 novembre 2022;
- svolgerà lo studio istruttorio per la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree vincolate direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 142 del Codice, ciò sia per la determinazione delle singole fattispecie che per la definizione in sede congiunta dei parametri per l'applicazione della procedura semplificata di valutazione paesaggistica di cui all'art. 143, comma, 4, lett. a) del Codice;
- tenuto conto dell'attività di ricognizione dei vincoli, da effettuare in sede congiunta da parte del CTP, ai sensi dell'Intesa suddetta, svolgerà lo studio istruttorio per la definizione dei criteri da applicare per l'individuazione delle



aree soggette a tutela paesaggistica di cui all'art. 143, comma 4, lett. b) del Codice, che risultino gravemente compromesse e degradate e quindi siano destinate all'esonero da autorizzazione paesaggistica;

- elaborerà l'analisi organica e formulerà proposte di soluzione delle principali problematiche che si riscontrano con riguardo alla gestione dei vincoli paesaggistici, soprattutto con riferimento alla disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata, e di quella in sanatoria, anche previamente sentite le amministrazioni delegate al rilascio del provvedimento;
- fornirà il proprio contributo alla definizione delle procedure da seguire con riguardo a fasi, tempi e modalità di adozione e approvazione in sede congiunta Stato – Regione del piano paesaggistico;
- consegnerà alla Regione apposite relazioni tecniche scritte contenenti i risultati dello studio e le soluzioni proposte in merito al superamento di problematiche aventi ad oggetto la pianificazione paesaggistico-territoriale e segnalate dalla Regione.

Art. 2 – Impegni delle Parti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo.

1. Ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.
2. Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 3 – Durata

1. L'Accordo decorre dalla sottoscrizione nel presente anno e si concluderà il 31.12.2025.

Art. 4 – Impegni finanziari

La Regione del Veneto riconosce all'Università degli studi di Padova - Dipartimento



di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC un contributo di **euro 56.000,00** per i costi e le spese legate all'organizzazione, alla direzione e allo svolgimento delle attività sia sotto il profilo scientifico che amministrativo.

L'importo verrà erogato con le seguenti modalità:

- **euro 30.000,00 entro il 31 dicembre 2024**, dietro la presentazione di una relazione contenente la descrizione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute, previa valutazione favorevole del responsabile scientifico della Regione del Veneto da emettere entro 30 giorni dalla consegna;
- **euro 26.000,00 entro il 31 dicembre 2025** dietro la presentazione di una relazione contenente la descrizione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute, previa valutazione favorevole del responsabile scientifico della Regione del Veneto da emettere entro 30 giorni dalla consegna.

L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Art. 5 – Responsabili di attuazione dell'Accordo

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, la Regione indica quale Responsabile scientifico il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale _____. Per l'Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC, le attività saranno coordinate e supervisionate da _____.

Art. 6 – Spese di bollo e di registrazione

1. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali



1. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
2. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 – come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).
3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 8 – Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 9 – Foro competente per le controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.
2. L'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 10 – Norme applicabili



1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la **Regione del Veneto**

Venezia, li

(nome, cognome e qualifica)

.....

Per l'**Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC**

Venezia, li

(nome, cognome e qualifica)

.....

